TESTO UNICO LA COMPOSIZIONE E LA ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Art. 5

D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 6, e Legge 24 febbraio 1951 n. 84, art. 16

Il Sindaco e' eletto dal Consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta della prima sessione dopo la vacanza medesima, quando non sia stata indetta una convocazione straordinaria. L'elezione del Sindaco non e' valida se non e' fatta con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza, assoluta di voti. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed e' proclamato Sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti. Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza, assoluta anzidetta, l'elezione e' rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni nella quale si procede a nuova votazione, qualunque sia il numero dei votanti. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed e' proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti. La seduta, nella quale si procede alla elezione del Sindaco, e' presieduta dall'assessore anziano, se la Giunta municipale e' in funzioni, altrimenti dal consigliere anziano. Un esemplare del processo verbale della nomina del Sindaco e', a cura della Giunta municipale, trasmesso al Prefetto entro otto, giorni dalla sua data. Il Prefetto, con decreto motivato, annulla la nomina del Sindaco quando l'eletto si trovi in uno dei casi di ineleggibilita' previsti dalla legge. Contro il decreto del Prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Consiglio comunale o l'eletto possono ricorrere al Governo il quale provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previo il parere del Consiglio di Stato.

Versione in vigore dal 21 aprile 1951, non più in vigore dal 18 aprile 1952 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-composizione-e-la-elezione-degli-organi-delle/art-5-d-l-l-7-gennaio-1946-n-1-art-6-e-legge-24-febbraio-1951-n-84-art-16/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it